

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

FONDAZIONE CAVANIS con sede in VENEZIA (VE), Dorsoduro, n. 898, Codice Fiscale e Partita IVA 03479340279, Ente iscritto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n. 311 nella persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore Alberto Baradel, nato a Venezia (VE) il 13.07.1972, Codice Fiscale BRDLRT72L13L736J, residente a Venezia, Giudecca, n. 127 e domiciliato presente atto presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominata "**Committente**";

E

La dott.ssa **Adele Troisi**, nata a Salerno il 18/05/1969 C.F. TRSDLA69E58H703I, residente a Venezia Lido, V. S. Gallo, 9 – di seguito nominato "**Collaboratore**";

le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:

- a) il Committente, ai sensi del comma 2, dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al soggetto Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività: **Organismo di Vigilanza della Fondazione Cavanis**;
- b) il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto;
- c) la prestazione avrà durata dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2022;
- d) il corrispettivo della prestazione viene **stabilito in euro 250,00** a seduta al lordo della ritenuta d'acconto, del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73;
- e) in caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti;
- f) il Committente s'impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec; il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
- g) il collaboratore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati;
- h) Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

i) Il collaboratore dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in

Venezia, 1° settembre 2019